

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio nonché modifica delle direttive 85/337/CEE, 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006. Atto n. 367 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	33
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere dei relatori</i>)	36
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalle Commissioni</i>)	38

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 6 luglio 2011. — Presidenza del presidente della X Commissione, Manuela DAL LAGO. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Stefano Saglia.

La seduta comincia alle 14.15.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio nonché modifica delle direttive 85/337/CEE, 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006.

Atto n. 367.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 5 luglio 2011.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, avverte che i relatori hanno presentato una proposta di parere con osservazioni (*vedi allegato 1*).

Il sottosegretario Stefano SAGLIA, espresso apprezzamento per la proposta di parere presentata, riterrebbe opportuno sostituire la lettera *b*) delle osservazioni prevedendo nel testo dello schema di decreto in esame, ovunque ricorrano, al posto delle parole « formazioni geologiche profonde » le parole « formazioni geologiche idonee ».

I deputati Guido DUSSIN (LNP), *relatore per l'VIII Commissione* e Luigi LAZZARI (Pdl), *relatore per la X Commissione*, accolgono la riformulazione del sottosegretario Saglia.

Salvatore MARGIOTTA (PD) esprime apprezzamento per il lavoro svolto dai relatori annunciando il voto favorevole del gruppo del Partito Democratico sulla proposta di parere favorevole con osservazioni da essi presentata.

Al riguardo, ritiene opportuno sottolineare l'utilità della decisione assunta dalle Commissioni, su proposta del Partito Democratico, di procedere all'audizione dei principali soggetti operanti nel settore, che ha consentito di approfondire tutte le problematiche e di mettere a fuoco – anche ai fini della predisposizione della proposta di parere – le soluzioni più adeguate.

Auspica, pertanto, che il Governo voglia accogliere le osservazioni formulate dalle Commissioni in sede di adozione definitiva del provvedimento, giacché questo consentirà, da un lato, di rendere più trasparenti le attività degli operatori di mercato e della pubblica amministrazione, dall'altro, di rafforzare le tutele poste a garanzia dell'ambiente e della salute dei cittadini.

Conclude, quindi, proponendo di espungere, dal secondo capoverso delle premesse della proposta di parere presentata dai relatori, in coerenza con il contenuto delle osservazioni la parola « permanente ».

Sergio Michele PIFFARI (IdV) giudica positivamente il lavoro svolto dalle Commissioni e dai relatori su un provvedimento che rappresenta uno strumento positivo nell'azione di lotta ai cambiamenti climatici, sulle cui cause, a suo avviso, è peraltro opportuno mantenere sempre un atteggiamento equilibrato e pragmatico. Nell'annunciare il voto favorevole del gruppo di Italia dei valori sulla proposta di parere favorevole con osservazioni presentata dai relatori, richiama l'attenzione delle Commissioni sulla necessità di vigilare affinché, tenuto conto delle disposizioni della manovra finanziaria appena varata dal Governo che tendono ad agevolare la riconversione a carbone delle centrali a olio combustibile, si faccia in modo che le attività di cattura e, se possibile, di stoccaggio di CO₂ siano preferibilmente svolte proprio in quegli impianti industriali – come le centrali a carbone – dove si producono grandi quantità di tale gas.

Armando DIONISI (UdCpTP) nell'annunciare il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole con osservazioni presentata dai relatori, richiama peraltro le Commissioni all'esigenza di mantenere al centro dell'azione politica parlamentare e di governo le misure dirette a ridurre le emissioni di CO₂, che a suo avviso continuano a rappresentare – senza nulla togliere alla sperimentazione delle tecnologie per la cattura, il trasporto e lo stoccaggio di CO₂ – la prima priorità d'intervento.

Mauro PILI (PdL) chiede al Governo di chiarire espressamente che dall'approvazione del provvedimento in esame non possano derivare effetti negativi sull'approvazione e sulla concreta attuazione del progetto integrato Sulcis, che prevede la realizzazione in Sardegna di una centrale termoelettrica da 450 megawatt dotata di tecnologie CCS e alimentata con il carbone del Sulcis.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA, rileva che la Commissione europea ha già approvato il finanziamento del progetto di cattura post combustione della CO₂ per la centrale di Porto Tolle nell'ambito del *European Energy Programme for Recovery* e che il Governo si è adoperato affinché analogo progetto per l'area del Sulcis sia ammesso al finanziamento in sede europea. Sottolinea altresì che il progetto Sulcis dovrebbe essere discusso nelle prossime settimane a Bruxelles.

Ermete REALACCI (PD) ritiene che non sia questa la sede più opportuna per affrontare la questione delle centrali a carbone.

Luigi LAZZARI (PdL), *relatore per la X Commissione*, osserva che l'Italia si pone come Paese leader nei progetti cattura e stoccaggio di CO₂, sottolinea che essi debbano essere effettuati in centrali di ultima generazione. Auspica altresì che si possa

mettere a punto uno stoccaggio in grado di utilizzare, laddove consentito dalle condizioni geologiche, siti cosiddetti a chilometro zero.

Guido DUSSIN (LNP), *relatore per la VIII Commissione*, concorda con le osservazioni del relatore Lazzari, integrando la proposta di parere con le osservazioni

formulate nel corso del dibattito (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva quindi la proposta di parere dei relatori, come riformulata.

La seduta termina alle 14.35.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio nonché modifica delle direttive 85/337/CEE, 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006. Atto n. 367.

PROPOSTA DI PARERE DEI RELATORI

Le Commissioni riunite VIII Ambiente e X Attività produttive,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio nonché modifica delle direttive 85/337/CEE, 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006;

rilevato che esso è volto ad istituire un quadro di garanzie finalizzato a consentire lo stoccaggio geologico permanente di biossido di carbonio assicurando il massimo livello di efficienza e di sostenibilità ambientale, nonché la sicurezza e la tutela della salute della popolazione;

sottolineato che ulteriore finalità dello schema di decreto è quella di contribuire alla lotta contro i cambiamenti climatici attraverso la riduzione delle emissioni in atmosfera,

esprimono

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) atteso che nel testo della direttiva 2009/31/CE ricorre unicamente la dizione « stoccaggio » e non « stoccaggio permanente », valuti il Governo l'opportunità di sopprimere, ovunque ricorra nel testo del

decreto, la parola « permanente », che può ingenerare equivoci ed essere di impossibile accertamento tecnico;

b) all'articolo 1, comma 2, valuti il Governo l'opportunità di sostituire le parole « formazioni geologiche profonde » con le parole « formazioni geologiche idonee a garantire lo stato supercritico della CO₂ » e, conseguentemente, sostituire la parola « profonde », ovunque ricorra nel testo, con « idonee »;

c) valuti il Governo l'opportunità di sopprimere o il comma 2 dell'articolo 2 o il comma 7 dell'articolo 12, che recano disposizioni di identico tenore;

d) all'articolo 3, comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: « inclusi i giacimenti esauriti e semiesauriti »;

e) valuti il Governo l'opportunità di sostituire il riferimento normativo indicato nel comma 4 dell'articolo 4 (« comma 4 dell'articolo 8 del decreto legislativo 216/2006 ») con il seguente « comma 10 dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 216 del 2006 », in quanto il citato articolo 8 è stato abrogato dal decreto legislativo n. 257 del 2010;

f) all'articolo 6, comma 2, valuti il Governo l'opportunità di aggiungere, in fine, le parole « che saranno valutate nell'ambito delle istruttorie tecniche di cui agli articoli 11 e 16 »;

g) all'articolo 7, comma 2, dopo le parole « di cui al comma 1 » inserire le

seguenti « , e comunque per un periodo non superiore a 24 mesi dall'entrata in vigore delle presenti norme, « ;

h) all'articolo 7, comma 7, valuti il Governo l'opportunità di aggiungere, alla fine del primo periodo, dopo le parole « già in atto », le parole « , con particolare riferimento a quelle di cui alla lettera *m)* della fase 1 dell'Allegato 1 »;

i) all'articolo 11, comma 5, valuti il Governo l'opportunità di inserire, dopo le parole « Ministero dell'ambiente » le seguenti « e d'intesa con la regione interessata »;

j) all'articolo 18, comma 1, valuti il Governo l'opportunità di sostituire la lettera *a)*, con la seguente che meglio riproduce la prescrizione recata dalla direttiva 2009/31/CE: « *a)* sia composto prevalentemente da CO₂ nella percentuale non inferiore a quella indicata nell'autorizzazione allo stoccaggio »;

k) all'articolo 18, comma 1, valuti il Governo l'opportunità di sostituire la lettera *b)* con la seguente: « *b)* le concentrazioni di tutte le sostanze presenti, necessarie per aumentare la sicurezza e migliorare il monitoraggio, o accidentalmente prodotte dall'impianto e dai procedimenti attuati per la cattura, il trasporto e lo stoccaggio, siano inferiori ai livelli che comporterebbero un rischio significativo per l'ambiente e la salute »;

l) all'articolo 19, valuti il Governo l'opportunità di eliminare nel titolo le parole « Controllo » e « ambientale » trattando l'articolo solo di monitoraggio, mentre il controllo è trattato al successivo articolo 21; valuti altresì il Governo l'opportunità di aggiungere, alla fine del medesimo articolo 19, il seguente comma: « 5. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i Ministeri dello Sviluppo economico e dell'Ambiente, definiscono con proprio decreto i criteri tecnici per il monitoraggio, fissando altresì i parametri quantitativi, in attuazione e in conformità con l'Allegato II del presente decreto »;

m) all'articolo 24, comma 2, sostituire la lettera *c)* con la seguente « *c)* assenza di irregolarità significative o fuoriuscite individuabili » che più correttamente riproduce il testo dell'articolo 18 della direttiva 2009/31/CE;

n) all'articolo 31, comma 1, valuti il Governo l'opportunità di aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente, da emanare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono indicati i contenuti e le modalità di diffusione delle informazioni ».

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio nonché modifica delle direttive 85/337/CEE, 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006. Atto n. 367.

PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI

Le Commissioni riunite VIII Ambiente e X Attività produttive,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio nonché modifica delle direttive 85/337/CEE, 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006;

rilevato che esso è volto ad istituire un quadro di garanzie finalizzato a consentire lo stoccaggio geologico di biossido di carbonio assicurando il massimo livello di efficienza e di sostenibilità ambientale, nonché la sicurezza e la tutela della salute della popolazione;

sottolineato che ulteriore finalità dello schema di decreto è quella di contribuire alla lotta contro i cambiamenti climatici attraverso la riduzione delle emissioni in atmosfera;

rilevata, infine, l'opportunità che, nell'ambito della individuazione dei siti di stoccaggio di CO₂, siano privilegiati, ove consentito dalla conformazione geologica dei siti, quelli ubicati in prossimità degli impianti industriali nei quali la stessa CO₂ è prodotta,

esprimono

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) atteso che nel testo della direttiva 2009/31/CE ricorre unicamente la dizione

« stoccaggio » e non « stoccaggio permanente », valuti il Governo l'opportunità di sopprimere, ovunque ricorra nel testo del decreto, la parola « permanente », che può ingenerare equivoci ed essere di impossibile accertamento tecnico;

b) all'articolo 1, comma 2, valuti il Governo l'opportunità di sostituire le parole « formazioni geologiche profonde » con le parole « formazioni geologiche idonee »;

c) valuti il Governo l'opportunità di sopprimere o il comma 2 dell'articolo 2 o il comma 7 dell'articolo 12, che recano disposizioni di identico tenore;

d) all'articolo 3, comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: « inclusi i giacimenti esauriti e semiesauriti »;

e) valuti il Governo l'opportunità di sostituire il riferimento normativo indicato nel comma 4 dell'articolo 4 (« comma 4 dell'articolo 8 del decreto legislativo 216/2006 ») con il seguente « comma 10 dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 216 del 2006 », in quanto il citato articolo 8 è stato abrogato dal decreto legislativo n. 257 del 2010;

f) all'articolo 6, comma 2, valuti il Governo l'opportunità di aggiungere, in fine, le parole « che saranno valutate nell'ambito delle istruttorie tecniche di cui agli articoli 11 e 16 »;

g) all'articolo 7, comma 2, dopo le parole « di cui al comma 1 » inserire le seguenti « , e comunque per un periodo non superiore a 24 mesi dall'entrata in vigore delle presenti norme, « ;

h) all'articolo 7, comma 7, valuti il Governo l'opportunità di aggiungere, alla fine del primo periodo, dopo le parole « già in atto », le parole « , con particolare riferimento a quelle di cui alla lettera m) della fase 1 dell'Allegato 1 »;

i) all'articolo 11, comma 5, valuti il Governo l'opportunità di inserire, dopo le parole « Ministero dell'ambiente » le seguenti « e d'intesa con la regione interessata »;

j) all'articolo 18, comma 1, valuti il Governo l'opportunità di sostituire la lettera a), con la seguente che meglio riproduce la prescrizione recata dalla direttiva 2009/31/CE: « a) sia composto prevalentemente da CO₂ nella percentuale non inferiore a quella indicata nell'autorizzazione allo stoccaggio »;

k) all'articolo 18, comma 1, valuti il Governo l'opportunità di sostituire la lettera b) con la seguente: « b) le concentrazioni di tutte le sostanze presenti, necessarie per aumentare la sicurezza e migliorare il monitoraggio, o accidentalmente prodotte dall'impianto e dai procedimenti attuati per la cattura, il trasporto e lo

stoccaggio, siano inferiori ai livelli che comporterebbero un rischio significativo per l'ambiente e la salute »;

l) all'articolo 19, valuti il Governo l'opportunità di eliminare nel titolo le parole « Controllo » e « ambientale » trattando l'articolo solo di monitoraggio, mentre il controllo è trattato al successivo articolo 21; valuti altresì il Governo l'opportunità di aggiungere, alla fine del medesimo articolo 19, il seguente comma: « 5. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i Ministeri dello Sviluppo economico e dell'Ambiente, definiscono con proprio decreto i criteri tecnici per il monitoraggio, fissando altresì i parametri quantitativi, in attuazione e in conformità con l'Allegato II del presente decreto »;

m) all'articolo 24, comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente « c) assenza di irregolarità significative o fuoriuscite individuabili » che più correttamente riproduce il testo dell'articolo 18 della direttiva 2009/31/CE;

n) all'articolo 31, comma 1, valuti il Governo l'opportunità di aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente, da emanare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono indicati i contenuti e le modalità di diffusione delle informazioni ».